



Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

LUNGOMARE MATTEOTTI, 4/B – 17100 - SAVONA (SV)

e-mail: tecnica.cpsavona@mit.gov.it

P.E.C. cp-savona@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

**“ REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL COMPENSORIO
PORTUALE DI SAVONA - VADO LIGURE ”**

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”*, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*, e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 17, 26, 66, 101, 102 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la Circolare n. 11 in data 19 marzo 2019 dell'allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante *“Linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale. Adeguamento al nuovo codice dei contratti pubblici della Circolare n.13961 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii.”*;
- VISTO** il proprio Decreto n. 25 in data 2 settembre 2014 col quale è stato approvato e reso esecutivo il *“Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona e Vado Ligure”*;
- VISTO** il *“Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure”* predisposto in data 24 gennaio 2014 da questa Autorità Marittima e approvato con Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti in data 12 febbraio 2014;

- VISTO** il proprio Decreto n. 28 in data 15 luglio 2019, con il quale il C.F. (CP) *Giuseppe CANNARILE*, in servizio presso la Capitaneria di Porto di Savona con l'incarico di Capo Servizio Sicurezza della navigazione e portuale, è stato nominato responsabile unico del procedimento relativamente alla gara d'appalto per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio per il porto di Savona – Vado Ligure;
- VISTA** la nota prot. n. 33733 in data 19 dicembre 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale con la quale è stata espressa l'intesa in merito all'organizzazione del servizio di rimorchio dei porti di Savona e Vado Ligure, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, c. 1-ter, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii.;
- TENUTO CONTO** degli esiti delle riunioni cui hanno preso parte le associazioni di categoria a seguito delle conferenze di servizi indette dalla Capitaneria di Porto di Savona sull'organizzazione del servizio di rimorchio da porre in gara e i relativi pareri emessi;
- VISTA** la documentazione della gara a procedura ristretta per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale nel porto e nella rada di Savona e Vado Ligure (CIG: 8606106F53) e gli atti ivi richiamati;
- VISTO** il proprio Decreto n. 41 in data 18 ottobre 2021, recante *“Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Savona - Vado Ligure (C.I.G. 8606106F53)”*;
- VISTO** il proprio Decreto n. 45 in data 10 dicembre 2021, recante *“Affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Savona e Vado Ligure (C.I.G. 8606106F53). Nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016”*;
- VISTA** la propria nota prot. n. 23841 in data 25 dicembre 2021 con la quale questa Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 102 del Codice della navigazione, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il *“Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure”*, predisposto in data 24 dicembre 2021, per la successiva disamina ed approvazione ministeriale;
- VISTO** il Decreto in data 29 dicembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, inviato con nota prot. n. 39429 in data 30 dicembre 2021, con il quale è stato approvato il Regolamento di cui alla precedente premessa;
- VISTO** l'atto di concessione stipulato in data 14 aprile 2022 al n. 01/2022 del Registro delle Concessioni e al n. 483/2022 del Repertorio degli atti e registrato dall'Agenzia Entrate di Savona in data 27 aprile 2022 n. 578 - serie

1^ - unitamente al relativo "Allegato A", con il quale questa Capitaneria di Porto ha concesso alla Società "Carmelo Noli S.r.l." l'esercizio del servizio di rimorchio portuale alle navi nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure per la durata di anni 15 (quindici);

VISTO il Decreto n. 158 in data 4 maggio 2022 con il quale il Direttore Marittimo della Liguria ha approvato l'atto di concessione per il servizio di rimorchio portuale alle navi nel comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure alla Società Carmelo Noli S.r.l. con durata 15 (quindici) anni;

VISTA la nota prot. n. 16511 in data 5 maggio 2022 con la quale la Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova ha comunicato a questa Capitaneria di Porto il superamento del riscontro preventivo amministrativo contabile, previsto dalla normativa vigente, con esito positivo del Decreto n. 158 in data 4 maggio 2022 della Direzione Marittima della Liguria;

CONSIDERATO che il Decreto n. 158 in data 4 maggio 2022 del Direttore marittimo della Liguria è stato ammesso alla registrazione in data 12 maggio 2022 al n. 51 da parte della Corte dei Conti – Sezione di controllo Liguria;

VISTI gli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto necessario, in armonia con la documentazione di gara, rendere esecutivo il nuovo "*Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure*" già approvato in data 29 dicembre 2021 col citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

ORDINA

Articolo 1

A far data dalle ore 00:01 del 23 maggio 2022, è reso esecutivo l'allegato "*Regolamento del servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure*" già approvato in data 29 dicembre 2021 con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

Articolo 2

I contravventori alla presente e all'allegato Regolamento, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174, comma 1, del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che potranno derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Articolo 4

A far data dalle ore 00.01 del 23 maggio 2022, il vigente “*Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel comprensorio portuale di Savona – Vado Ligure*” approvato con Decreto del dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 12 febbraio 2014 è da intendersi abrogato.

Savona, 17 maggio 2022

IL COMANDANTE
C.V. (CP) *Giulio* PIRODDI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Pubblicata sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Savona
in data 17 maggio 2022



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO
MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Alla Capitaneria di porto di Savona
cp-savona@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Regolamento locale per il servizio di rimorchio nel comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure.

Si trasmette il decreto di approvazione del regolamento locale per il servizio di rimorchio predisposto da codesta Autorità marittima.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Patrizia Scarchilli

Via dell'Arte 16 00144 Roma
tel. 0659084530.
Trasm. decreto rimorchio savona
mariacristina.farina@mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE
D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 102 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942, n. 327;

VISTO l'articolo 14 della legge n. 84/94 e ss. mm. e ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss. mm. e ii. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la nota n. 23841 del 25.12.2021 con cui la Capitaneria di porto di Savona, acquisita l'intesa con l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento locale del servizio di rimorchio per il comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure;

VERIFICATE la completezza e la regolarità del testo proposto;

DECRETA

E' approvato, ai sensi dell'articolo 102 del codice della navigazione, il regolamento locale del servizio di rimorchio per il comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure nel testo sottoscritto dal competente Capo del Compartimento marittimo, datato 24.12.2021, allegato al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO

29 DIC 2021

Firmato digitalmente da

Maria Teresa Di Matteo

O = Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
C = IT



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI SAVONA

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

LUNGOMARE G. MATTEOTTI, 4/B – 17100 – SAVONA (SV)
e-mail: cpsavona@mit.gov.it - P.E.C.: cp-savona@pec.mit.gov.it

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL
COMPENSAZIONE PORTUALE DI SAVONA-VADO LIGURE**

**Articolo 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) Amministrazione Centrale:** il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- b) Autorità Marittima:** la Capitaneria di Porto di Savona, con sede in Savona (SV) al Lungomare Giacomo Matteotti, n. 4/b;
- c) Compensorio portuale di Savona-Vado Ligure:** area demaniale marittima, comprensiva di relative infrastrutture portuali (ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine, i moli, le aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure e dalla rada di Savona - Vado Ligure;
- d) Concessione:** l'atto stipulato dall'Autorità Marittima col soggetto concessionario del servizio;
- e) Concessionario del servizio di rimorchio portuale:** il soggetto che gode della concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione;
- f) Rada di Savona-Vado Ligure:** l'estensione di mare nelle immediate adiacenze delle strutture foranee dei bacini portuali, così come definita da provvedimento normativo della Capitaneria di Porto di Savona.

**Articolo 2
(Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione)**

Il presente "Regolamento del servizio di rimorchio nei porti e nella rada di Savona-Vado Ligure" (Ed. 2021), d'ora in poi "Regolamento", definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare, ai sensi dell'articolo 102 del Codice della Navigazione.

Il servizio di rimorchio è svolto nel comprensorio portuale di Savona-Vado Ligure, così come definito all'articolo 1 del presente Regolamento, e nella rada di Savona-Vado Ligure.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto n. 08/2019 della Capitaneria di Porto di Savona, nei porti e nella rada di Savona e Vado Ligure, il numero dei prestatori del servizio di rimorchio è limitato ad 1 (uno) concessionario.

Il rimorchio portuale, quale servizio d'interesse generale finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione marittima e dell'approdo, è svolto su concessione, rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Savona, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione, e le relative tariffe sono determinate dall'Autorità Marittima, applicando i vigenti criteri e meccanismi stabiliti dall'Amministrazione Centrale.

Articolo 3

(Facoltatività e programmazione del servizio)

L'impiego dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo, salvo i casi in cui l'Autorità Marittima disponga espressamente.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994, l'Autorità Marittima ha facoltà di disciplinare, anche temporaneamente, l'obbligatorietà del servizio con apposito provvedimento.

I servizi resi nell'ambito del presente Regolamento e dell'Atto di Concessione del servizio di rimorchio saranno programmati sulla base di quanto pianificato dalla "Commissione Accosti della Capitaneria di Porto di Savona" (nota anche come "Tavolo Tecnico"), attualmente disciplinata dall'Ordinanza 103/2009 del 24 novembre 2009 ("Disciplina Accosti"), composta dai rappresentanti della Capitaneria di Porto di Savona, dalla locale Corporazione dei Piloti, dal Gruppo degli Ormeggiatori e dal concessionario del servizio di rimorchio.

Il "Tavolo Tecnico" pianifica, con cadenza giornaliera e sulla base delle informazioni/dati disponibili relativi alle caratteristiche delle navi in arrivo o partenza dai porti di Savona e Vado Ligure, delle banchine e delle previsioni meteomarine, il numero minimo di rimorchiatori necessari per ogni manovra prevista nelle successive 24 ore, con particolare riferimento alle manovre che richiedono l'impiego contemporaneo di più di 2 rimorchiatori.

Il risultato della pianificazione è base imprescindibile per l'istituto della prenotazione (e dell'eventuale disdetta) dei rimorchiatori, che rimane comunque a carico degli armatori o loro raccomandatori e che potrà variare rispetto a quanto previsto dal "Tavolo Tecnico" in ragione di eventuali variazioni delle condizioni ambientali.

Eventuali rimorchiatori prenotati secondo quanto previsto al successivo articolo 5, punto *a.ii* e non disdetti almeno un'ora prima dall'orario previsto per l'esecuzione della manovra, daranno luogo all'addebito del servizio.

I servizi resi al di fuori dell'ambito del presente Regolamento e dell'atto di concessione del servizio di rimorchio dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Autorità Marittima, previa istanza dell'interessato che dovrà specificare lo scopo e le modalità esecutive del servizio.

Articolo 4

(Rimorchio di navi minori e galleggianti)

Qualora i mezzi del concessionario non risultino idonei, per caratteristiche e tipologia, all'esecuzione del servizio di rimorchio nei confronti di navi minori e i galleggianti, il servizio può essere effettuato da altri mezzi navali idonei, previo nulla-osta del concessionario ed espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima.

Articolo 5 **(Organizzazione del servizio di rimorchio)**

Al fine di garantire la continuità, senza ritardi, delle operazioni commerciali e dovendo assicurare un idoneo servizio presso i bacini portuali di Savona e Vado Ligure, l'organizzazione del servizio di rimorchio presuppone il rilascio di titoli demaniali idonei a garantire ormeggi ai rimorchiatori e di adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di impresa, che il concessionario richiede all'Autorità di Sistema Portuale competente, ed è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Disponibilità di un organico minimo di personale marittimo** di almeno 10 (dieci) equipaggi, composti al minimo ciascuno da 1 (uno) Comandante, 1 (uno) Direttore di Macchina e 1 (uno) Marinaio, a seconda della tipologia del rimorchiatore così come indicato nelle rispettive tabelle minime di armamento e nel CCNL in vigore, e inseriti in un'organizzazione del lavoro che consenta la seguente disponibilità dei mezzi di prima linea su base giornaliera:
 - i.* 2 (due) rimorchiatori di guardia con disponibilità h24 pronti a muovere a richiesta delle navi e ogni qualvolta l'Autorità Marittima lo richieda per eventuali necessità relative alla sicurezza del porto e comprensorio di Savona e Vado Ligure;
 - ii.* 2 (due) ulteriori rimorchiatori reperibili e pronti a muovere al massimo entro 1 (una) ora dalla richiesta di impiego se non impiegati contestualmente in altro servizio.
- b) Organizzazione del lavoro** modulata tramite una turnazione che consenta il presidio dei mezzi di guardia e reperibili in modo tale da garantire un impiego immediato degli stessi, nel rispetto delle normative internazionali, unionali e nazionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dell'orario di lavoro e di riposo a bordo delle navi.
- c) Conoscenza della lingua italiana**, mediante possesso di certificazione almeno di livello B1 (*Common European Framework of Reference for Languages*), da parte di eventuali componenti stranieri degli equipaggi;
- d) Disponibilità, in base a idoneo titolo giuridico, del seguente numero di rimorchiatori** iscritti nel primo Registro Italiano:
 - i.* Prime linee (ovvero i rimorchiatori necessari per garantire l'erogazione ordinaria del servizio): 4 (quattro), da impiegare ciascuno per almeno 300 (trecento) giorni su base annua;
 - ii.* Seconda linea (ovvero i rimorchiatori sostitutivi o necessari a fronteggiare picchi di domanda e/o situazioni di emergenza): 1 (uno) rimorchiatore.
- e) Possesso, con riferimento alla flotta, delle seguenti caratteristiche tecniche minime:**
 - i.* 3 (tre) dei 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea di tipologia come da concessione "ASD", ovvero "Voith", e avere tiro a punto fisso non inferiore alle 70 tonnellate;
 - ii.* 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea con notazione di classe addizionale FFQ-1 (o altra dicitura analoga rilasciata da un organismo riconosciuto accreditato IACS);
 - iii.* 2 (due) rimorchiatori di prima linea con notazione di classe ESCORT;
 - iv.* 4 (quattro) rimorchiatori di prima linea dotati di albero abbattibile.

Resta inteso, in ogni caso, che il concessionario è tenuto a mantenere, per tutta la durata della Concessione, le caratteristiche e il numero dei rimorchiatori indicati nell'atto di Concessione.

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione possono essere sostituiti, in via definitiva, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo successivo del presente Regolamento.

Articolo 6 **(Sostituzione dei rimorchiatori)**

I rimorchiatori indicati nell'atto di concessione restano vincolati all'espletamento del servizio di rimorchio per l'intera durata della concessione e possono essere sostituiti, in via definitiva, solo da rimorchiatori uguali o superiori per caratteristiche tecniche, a seguito di apposita istruttoria avviata, d'ufficio o su istanza del concessionario, da parte dell'Autorità Marittima, secondo le modalità e le indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

L'impiego delle seconde linee deve essere comunicato dal concessionario all'Autorità Marittima e, solo nel caso in cui ciò riduca le giornate d'impiego delle prime linee al di sotto del limite minimo dei 300 giorni su base annua (per ciascun rimorchiatore di prima linea), l'impiego delle seconde linee deve essere adeguatamente motivato dal concessionario e autorizzato dall'Autorità Marittima.

In relazione all'evolversi delle normative europee e nazionali in ambito ambientale relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera, il concessionario, qualora le condizioni economiche (tenuto conto dei costi di gestione, di eventuali finanziamenti pubblici, delle possibili variazioni al piano economico finanziario offerto e degli investimenti strutturali conseguenti) risultino vantaggiose, potrà sostituire i rimorchiatori in concessione con altre unità dotate di impianti atti a ridurre l'impatto ambientale.

Articolo 7 **(Ripristino dell'età media della flotta)**

Al tempo medio di vigenza della concessione, l'età media della flotta deve essere ripristinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione del servizio e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Centrale.

La sostituzione dei rimorchiatori necessaria al fine di aggiornare l'età media della flotta non costituisce un cambiamento dell'organizzazione del servizio e non può, quindi, determinare alcun adeguamento del costo complessivo di erogazione del servizio stesso.

Articolo 8 **(Sostituzione dei Capi Servizio)**

Nel caso di sostituzioni dei Capi Servizio, le formalità di imbarco e sbarco dovranno essere sottoposte al visto preventivo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Tale procedura si rende necessaria al solo fine del mantenimento delle qualifiche e delle caratteristiche professionali degli equipaggi offerti dal concessionario durante la procedura di affidamento.

Articolo 9

(Ulteriori obblighi del concessionario)

Tutti i rimorchiatori devono essere armati ed equipaggiati anche allo scopo di prestare soccorso.

Il concessionario deve provvedere all'adempimento dei seguenti ulteriori obblighi:

- a)** Dotare tutti i rimorchiatori inseriti nell'atto di concessione delle seguenti dotazioni, da utilizzare in caso di rimorchio o soccorso di navi e/o aeromobili:
 - a. di un cavo metallico di almeno 40 metri, fornito di gancio a scocco ad una estremità e all'altra una gassa da 1,8 metri, da usare in caso di rimorchio di navi incendiate;
 - b. di un penzolo di cavo galleggiante di almeno 40 metri, con ad un'estremità una redancia guarnita, destinata ad essere incoccata al gancio degli aeromobili eventualmente da rimorchiare;
 - c. di sistemi parascintille installati in prossimità dei fumaioli o lungo il sistema di scarico;
- b)** Disporre di idonea apparecchiatura elettrica per il taglio di catene o per altre emergenze;
- c)** Attrezzare i rimorchiatori da adibire eventualmente al servizio di navi incendiate o altrimenti sinistrate, dotandoli di pompa di esaurimento o di allagamento di sufficiente portata, con relativo corredo di spingarde e manichette, oltre a quanto prescritto dall'Ente Tecnico;
- d)** I rimorchiatori di guardia h24 devono fare ascolto continuo sui canali VHF 16 e 13 per tutta la durata del servizio. Inoltre, durante il periodo notturno (ovvero nell'arco temporale compreso tra mezz'ora prima del tramonto del sole e mezz'ora dopo il sorgere del sole), i 2 (due) rimorchiatori di guardia devono tenere acceso, a riva, un segnale di riconoscimento costituito da due fanali rossi installati segnatamente in varea del pennoncino dell'albero principale, con visibilità pari a 360°; qualora ritenuto necessario in relazione alle condizioni meteo del momento o per altre circostanze contingenti, l'Autorità Marittima può ordinare l'aggiunta di ulteriori rimorchiatori di guardia rispetto a quelli previsti;
- e)** Tenere sempre in funzione il dispositivo AIS (*Automatic Identification System*) di bordo su tutti i mezzi in concessione, durante il periodo di servizio;
- f)** Designare un responsabile a terra del servizio (reperibile h24, 7/7), che è tenuto ad ottemperare alle disposizioni dall'Autorità Marittima relativamente all'impiego dei rimorchiatori; le generalità ed i contatti (telefono e mail) del responsabile devono essere forniti all'Autorità Marittima;
- g)** Organizzare la turnazione dei rimorchiatori sulla base della programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione, al fine di assicurare, in ogni circostanza, l'efficace svolgimento del servizio; il concessionario dovrà presentare, entro il 30 novembre di ogni anno, un programma delle manutenzioni ordinarie dei propri mezzi, riferito all'anno solare successivo;

- h)** Garantire l'efficienza di tutti i rimorchiatori (di prima e seconda linea), che devono comunque essere pronti, in ogni circostanza, a rispondere a qualsiasi esigenza avanzata dall'Armatore della nave o dall'Autorità Marittima;
- i)** Nell'ipotesi di manutenzione straordinaria (a seguito di avaria/sinistro), il concessionario è autorizzato a effettuare i necessari lavori allo scopo di rendere immediatamente operativi i propri mezzi navali, comunicando preventivamente all'Autorità Marittima i tempi e le modalità di esecuzione degli stessi;
- j)** Tutto il personale marittimo imbarcato sui rimorchiatori deve svolgere frequenti esercitazioni per l'impiego delle dotazioni di cui sopra;
- k)** Fermo restando le previsioni degli articoli 70 e 107 del Codice della Navigazione e i doveri incombenti alle navi, in genere, e ai rimorchiatori, in specie, per l'assistenza e il salvataggio delle navi e degli aeromobili sinistrati, i rimorchiatori in concessione hanno l'obbligo di mettersi immediatamente a disposizione dell'Autorità Marittima ogni qual volta si verifichino condizioni meteomarine avverse o situazioni di emergenza a causa di sinistro in porto e in rada.
- l)** Ottemperare a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

Articolo 10

(Decadenza della Concessione)

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e, in particolare, di quella comminata dall'articolo 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a)** mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o da regolamenti;
- b)** abuso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- c)** omesso pagamento del canone, quando il concessionario non ne sia stato espressamente esentato;
- d)** mancato adempimento del concessionario a provvedere, entro un congruo termine, alle maggiori attrezzature rese necessarie dall'intervenuto aumento del traffico navale;
- e)** distogliere, senza preventivo assenso dell'Autorità Marittima, le unità adibite al servizio di rimorchio e vincolate nell'atto di concessione;
- f)** mancata presentazione della documentazione necessaria per l'aggiornamento periodico delle tariffe, nei termini e secondo le modalità impartite dall'Amministrazione Centrale.

Prima di decretare la decadenza, il Capo del Compartimento Marittimo fissa il termine entro il quale il concessionario possa presentare le proprie deduzioni.

Con il decreto di decadenza, l'Autorità Marittima può disporre l'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 11 **(Revoca della Concessione)**

L'Autorità Marittima può revocare la concessione nel caso i cui dovessero sopravvenire motivi di pubblico interesse ovvero mutamenti della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21-*quinqües* della Legge n. 241 del 07 agosto 1990.

Articolo 12 **(Tariffe)**

Le tariffe del servizio di rimorchio sono stabilite dal Capo del Compartimento Marittimo, secondo le modalità definite dall'Amministrazione Centrale, ai sensi dell'articolo 101 del Codice della Navigazione e in linea con i principi di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

Le tariffe devono essere determinate in conformità al principio di corrispettività del servizio, in ragione della sua durata su base oraria e dei costi del medesimo comprovati dal concessionario.

Fermo restando quanto disposto al precedente articolo 3 del presente Regolamento, la facoltatività del servizio non osta all'eventuale futura applicazione di misure economiche (in particolare, la cd. "*tariffa di disponibilità*"), qualora esse siano necessarie a garantire l'equilibrio economico-finanziario del concessionario quale erogatore del servizio di interesse generale.

Articolo 13 **(Atti di Concessione)**

L'atto di concessione del servizio di rimorchio deve essere conforme a quanto indicato nel presente Regolamento, alle disposizioni normative vigenti in materia e alle indicazioni impartite dall'Amministrazione Centrale.

Savona, 24 dicembre 2021

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI SAVONA
Capitano di Vascello (CP)
Francesco CIMMINO**

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO CIMMINO

In Data/On Date:

venerdì 24 dicembre 2021 11:21:45